

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01759

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 94 del 27/11/2008

Firmatari

Primo firmatario: [PALADINI GIOVANNI](#)
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/11/2008

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
delegato in data 27/11/2008

Stato iter:

CONCLUSO il 23/03/2009

Partecipanti allo svolgimento/discussione

RISPOSTA GOVERNO

23/03/2009

[MATTEOLI ALTERO](#) MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/03/2009
CONCLUSO IL 23/03/2009
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01759
presentata da
GIOVANNI PALADINI
giovedì 27 novembre 2008, seduta n.094

PALADINI. -

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- Per sapere - premesso che:

il Porto di Lavagna è uno dei maggiori del Mediterraneo e protetto da un molo parallelo alla riva che si estende per oltre un chilometro comprendendo uno specchio acqueo di 290.000 metri quadri nonché dotato di 23 pontili con oltre 1.600 posti barca;

nel 2004 è stata completata un'opera marittima, consistente in una movimentazione complessiva di

600.000 metri cubi di litotipi in pezzatura diversa da terra verso mare, per il ripristino e rinforzo della diga di sopraflutto del porto in oggetto;

la diga di Lavagna è al centro di un progetto di rilancio del Porto che prevede nuove costruzioni su circa 6.000 metri quadri di area demaniale -:

se sia stata posta attenzione alla valutazione d'impatto ambientale dell'opera in oggetto;

quali imprese abbiano certificato la capacità tecnica del Porto di Lavagna e se sia stata richiesta l'informativa antimafia;

se sia stato effettuato il collaudo dell'opera in oggetto ed in caso affermativo a quali conclusioni siano pervenuti i tecnici;

se risulti, così come riportato da organi di stampa, che esista un progetto di costruzione di ulteriori 6.000 metri quadri di area;

se il ministro competente non ritenga opportuno avviare accertamenti in ordine ai fatti descritti.(4-01759)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 23 marzo 2009

nell'allegato B della seduta n. 150

All'Interrogazione 4-01759 presentata da

GIOVANNI PALADINI

Risposta. - In riferimento all'interrogazione indicata in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Con decreto ministeriale del 13 luglio 1974 venne approvato l'atto n. 1680 del 22 giugno 1974, stipulato presso la Capitaneria di porto di Genova, con il quale veniva concessa alla società Cala dei Genovesi per 50 anni - quindi fino al 12 luglio 2024 - un'area demaniale marittima di mq 23.000 ed uno specchio acqueo di mq 290.000 nel comune di Lavagna, per la realizzazione e la gestione del locale porto turistico.

Con sentenza del tribunale di Milano n. 291 del 3 aprile 1998, la predetta società concessionaria è stata dichiarata fallita ed il rapporto concessorio è proseguito, senza interruzione, in capo alla curatela fallimentare, la quale ha provveduto alla gestione della struttura affidandosi prima alla Lavagna Sviluppo S.r.l. e poi alla Porto di Lavagna S.p.A., previa autorizzazione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 45-bis del codice della navigazione.

Con sentenza n. 43766 del 6 aprile 2000, il tribunale di Milano omologava il concordato fallimentare disponendo il trasferimento all'assuntore di tutto l'attivo della procedura, tra cui il passaggio in proprietà alla Porto di Lavagna S.p.A. dei beni della Cala dei Genovesi S.p.A., ivi compresi quelli realizzati in forza di concessione demaniale marittima.

Il curatore fallimentare, in qualità di interlocutore dell'amministrazione e di garante dell'esecuzione del concordato, e la Porto di Lavagna S.p.A. presentava a questo ministero l'istanza per ottenere a favore della società il subingresso nella concessione ex articolo 46, secondo comma, del codice della navigazione. Detta istanza è stata sottoposta a rituale istruttoria, tesa ad accertare le capacità gestionali del richiedente, nel corso della quale sono state utilizzate anche le informazioni acquisite ai fini della già concessa autorizzazione ex articolo 45-bis del codice della navigazione.

In data 13 ottobre 2000, con provvedimento DEM 2°/2399, questo ministero, autorizzava il subingresso della Porto di Lavagna S.p.A. nella concessione già assentita alla Cala dei Genovesi S.p.A., ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del codice della navigazione.

Con sentenza n. 511 del 14 febbraio 2002, la Corte costituzionale, all'esito di giudizio per conflitto di attribuzione, annullava la suddetta autorizzazione dichiarando l'incompetenza dell'allora competente, ministero dei trasporti e della navigazione.

Con nota protocollo n. Dem 2A-0079 del 16 gennaio 2003, cessate le proprie competenze in materia di esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo nel territorio della Regione Liguria, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a trasmettere al comune di Lavagna tutti gli atti relativi alla concessione demaniale in esame, ad eccezione di quelli relativi al contenzioso.

Nei residuali atti relativi al contenzioso risulta che:

la società Porto di Lavagna S.p.A. presentava, quindi, al comune di Lavagna nuova istanza di autorizzazione al subingresso, ai sensi del citato articolo 46, comma 2, del codice della navigazione, riscontrata positivamente con la determinazione dirigenziale del 7 agosto 2003, n. 19060, con la quale è stato disposto il subingresso nella concessione demaniale generale del porto turistico di Lavagna in favore proprio della Porto di Lavagna S.p.A.;

avverso le determinazioni del comune di Lavagna, la Cala dei Genovesi S.p.A. ha presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Liguria e, a seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso proposto, ha successivamente proposto appello al Consiglio di Stato;

il Consiglio di Stato - Sez. VI, con decisione n. 6370/2005, ha respinto l'appello proposto, condividendo la gravata declaratoria di inammissibilità del ricorso di prime cure, in quanto «... il soggetto che abbia conseguito in sede di concordato la proprietà delle opere interessate dalla concessione è legittimato a chiedere l'autorizzazione al subingresso senza necessità di acquisizione del consenso della originaria concedente».

Tutto ciò premesso, si rappresenta che, a seguito della sentenza n. 511 del 14 febbraio 2002 della Corte costituzionale, questo ministero non è più competente in materia di esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo del porto in questione.

Il provvedimento in data 13 ottobre 2000, con il quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato il subingresso della Porto di Lavagna S.p.A. nella concessione già assentita alla Cala dei Genovesi S.p.A. ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del codice della navigazione, è stato successivamente reiterato dal comune di Lavagna, subentrato nell'esercizio di funzioni sul demanio marittimo, sulla base dell'istruttoria svolta da questa amministrazione.

Il Consiglio di Stato con la decisione n. 6370/2005 ha sostanzialmente confermato la legittimità dei provvedimenti di subingresso adottati da questo Ministero, prima, e poi dal Comune di Lavagna.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

Classificazione EUROVOC:

CONCETTUALE:

impatto ambientale, protezione dell'ambiente, studio d'impatto

GEO-POLITICO:

LAVAGNA, GENOVA - Prov, LIGURIA